



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Servizi finanziari e Risorse umane**  
**Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 266 del 28-10-2016**

*(n. 1310/2016 del Registro Generale)*

Oggetto: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)

#### **IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**RAMMENTATO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23.09.2015 si era disposto, nell'esercizio della facoltà ex art. 3, comma 12, del citato D.lgs. n. 118/2011, di rinviare all'esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;

**RICORDATE** le previsioni del punto 9 del principio contabile sulla contabilità economico – patrimoniale, allegato 4.3 al citato d.lgs. n. 118, il quale prescrive la necessità di riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR n. 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al d.lgs n. 118, nonché di applicazione all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale;

**RAMMENTATO** che, sempre secondo le prescrizioni del citato principio contabile, i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

**RAVVISATA**, quindi, la necessità di provvedere agli adempimenti imposti dalla normativa in precedenza richiamata;

**RILEVATA** l'opportunità, nella fattispecie in discorso, di acquisizione dei servizi di che trattasi da operatori specializzati nel settore;

**RILEVATA**, a tale scopo, la necessità di effettuazione di una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato, al fine di assicurare la dovuta copertura finanziaria agli oneri da sostenere per il conferimento dell'incarico di che trattasi;

**RICHIAMATE** le disposizioni recate dall'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-

*quater*, lett. a), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “*le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta*”;

**ACCERTATA** la propria competenza a disporre la variazione in oggetto:

**VISTO** il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di procedere, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-*quater*, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare variazioni compensative al Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2016 / 2018, annualità 2016 tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato, escluse le variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, come da allegato a) alla presente determinazione.

IL COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 28/10/2016